

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL QUARTO E
QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI**

(CONVOCATA PER IL GIORNO 30 APRILE 2021)

Nomina del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti

Nomina del Collegio Sindacale, delibere inerenti e conseguenti

INTRODUZIONE

Alla data dell'Assemblea di Guala Closures S.p.A. ("Guala Closures" o la "Società"), convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, giunge a scadenza il mandato triennale ricevuto dai membri del Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") e del Collegio Sindacale ("C.S.") in carica.

L'Assemblea ordinaria sarà pertanto chiamata ad assumere le deliberanti inerenti e conseguenti al rinnovo dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, in conformità alla normativa vigente e allo Statuto della Società.

In particolare, con riferimento al quarto e quinto punto all'Ordine del Giorno della riunione convocata per il giorno 30 aprile 2021, l'Assemblea sarà chiamata ad esprimersi in merito a:

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti:
 - a. Determinare il numero di membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;
 - b. Determinare la durata in carica del prossimo Consiglio di Amministrazione;
 - c. Nominare i membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;
 - d. Determinare il compenso dei membri del prossimo Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina del Collegio Sindacale, delibere inerenti e conseguenti:
 - a. Nominare i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti;
 - b. Nominare il Presidente del Collegio Sindacale;
 - c. Determinare il compenso dei membri del prossimo Collegio Sindacale

L'articolo 125-ter del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF"), dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, metta a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Con riferimento al suddetto obbligo, si precisa che la presente relazione (la "Relazione") è relativa al quarto e quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea e connessi sottopunti, ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 10 marzo 2021. La Relazione è stata depositata presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A. nel termine previsto dall'articolo 125-ter del TUF, con facoltà per i Soci di chiederne copia, ed è, inoltre, reperibile nella sezione "Investor Relations" del sito internet della Società (www.gualaclosures.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket Storage", gestito da Spafid Connect S.p.A., consultabile all'indirizzo <https://www.emarketstorage.com/>

Al fine di formulare le proposte relative ai punti deliberativi illustrati nella Relazione, si invitano i Soci a tenere conto delle considerazioni e delle indicazioni espresse nelle linee guida all'Assemblea sulla futura dimensione e composizione

dell'organo di amministrazione della Società, come illustrati nel documento "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in materia di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023" (di seguito "Orientamenti"), approvati dal Consiglio di Amministrazione il 10 marzo 2021 e messi a disposizione dei Soci nella sezione "Investor Relations" del sito internet della Società (www.gualaclosures.com).

Ciò premesso, rimane ferma la facoltà dei Soci di esprimere valutazioni differenti sulla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la necessità di motivare eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni contenute negli Orientamenti.

La presente Relazione è pubblicata entro il termine di pubblicazione dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea ("Avviso"), ossia entro il quarantesimo giorno antecedente la data dell'assemblea, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Nell'Avviso sono contenute le informazioni previste dall'art. 125-bis, comma 4 del TUF, comprese le modalità ed i termini di presentazione delle liste di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

- a) Determinare il numero di membri del prossimo Consiglio di Amministrazione**
- b) Determinare la durata in carica del prossimo Consiglio di Amministrazione;**

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 8 (otto) a un massimo di 15 (quindici) membri. L'Assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione, rinviando agli Orientamenti per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale, invita, pertanto, a determinare in n. 9 (nove) i componenti del Consiglio di Amministrazione, in quanto tale dimensione, anche ad esito della *Board Review*, è stata ritenuta idonea ad assicurare il corretto assolvimento delle funzioni aziendali.

Ai sensi dell'art. 11.16 dello Statuto, gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'Assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ciò premesso, si sottopone, quindi, all'approvazione dei Soci le seguenti proposte:

"L'Assemblea di Guala Closures S.p.A.:

- tenuto conto di quanto disposto all'art. 11 dello Statuto sociale riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione;
 - esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
 - considerato quanto raccomandato dal Consiglio di Amministrazione in scadenza nelle apposite indicazioni contenute nel documento "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in materia di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023" e alle indicazioni di cui al Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance,
delibera
1. di determinare in n. 9 (nove) i componenti del Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea di Guala Closures S.p.A.:

- tenuto conto di quanto disposto all'art. 11 dello Statuto sociale riguardo alla durata del Consiglio di Amministrazione;
 - esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
 - considerato quanto raccomandato dal Consiglio di Amministrazione in scadenza nelle apposite indicazioni contenute nel documento "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente in materia di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023" e alle indicazioni di cui al Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance,
delibera
1. di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione per un periodo di 3 (tre) esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica e con scadenza alla in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023".

c) Nominare i membri del prossimo Consiglio di Amministrazione

Caratteristiche degli amministratori

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede con la procedura del voto di lista, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dell'art. 11 dello Statuto, al quale si rinvia per quanto non riportato in seguito.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto nel rispetto di determinati requisiti, applicabili a tutti o ad alcuni dei suoi membri, come di seguito riepilogato:

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, eleggibilità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Inoltre, un numero di amministratori individuato secondo la normativa legale e regolamentare applicabile, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti, nonché gli ulteriori requisiti di cui al Codice di *Corporate Governance*.

Tutti gli amministratori devono dichiarare di possedere i requisiti di **onorabilità** di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs 58/1998 (TUF) e dell'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162. In particolare:

- a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs.6 settembre 2011 n. 159 (antimafia) e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- d) di non essere stato/a sottoposto/a all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso i estinzione del reato;
- e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e visto il Codice di Corporate Governance, almeno 2 (due) amministratori devono essere in possesso dei requisiti di **indipendenza** previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance. Sul punto si rileva che lo Statuto della Società rinvia al Codice di Autodisciplina il cui riferimento deve intendersi sostituito dal Codice di Corporate Governance in vigore dal 1° gennaio 2021.

Su questo punto, il Consiglio di Amministrazione uscente, rinviando agli Orientamenti per quanto riguarda la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale, invita a determinare in n. 3 (tre) i componenti del Consiglio di Amministrazione in quanto numero ritenuto idonea ad assicurare il corretto assolvimento delle funzioni aziendali e dei comitati da nominare, oltre che coerente con le disposizioni di Borsa Italiana per gli emittenti Star.

L'art. 147-ter, comma 1-ter, Testo Unico Finanza, come modificato dalla legge n. 160 del 2019, prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'**equilibrio tra i generi**. Il genere meno

rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti e tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi.

Al fine di ottemperare a quanto sopra richiamato e visto l'art. 11 dello Statuto, le liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, presentate dagli aventi diritto, dovranno essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da garantire che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

Con riferimento ai requisiti di professionalità, esperienza e competenze richieste per l'ottimale composizione del prossimo C.d.A., il Consiglio di Amministrazione uscente rimanda al documento Orientamenti di cui si invitano tutti i soci a prendere visione.

Predisposizione e deposito delle liste

Ai sensi dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione al capitale sociale almeno pari al **2,5%**, come da Determinazione della Consob n. 44 del 29 gennaio 2021.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Al fine di agevolare il rispetto delle previsioni in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione previste dalla normativa applicabile, l'art. 11.6 dello Statuto prevede che le liste siano composte da un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 15, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno 2 amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dal Codice di Autodisciplina. Tale riferimento, a decorrere dall'esercizio in corso, è da intendersi al Codice di Corporate Governance.

Per maggiore chiarezza e con lo spirito di agevolare la presentazione delle "liste di minoranza", si precisa che le previsioni dello Statuto devono essere interpretate nel senso di ammettere – e pertanto saranno, altresì, ammesse – le liste composte anche da un numero di candidati inferiore a 6 – dunque, a titolo meramente esemplificativo, anche liste composte da un unico candidato non in possesso del requisito di indipendenza – in quanto ciò risulta conforme al combinato disposto degli artt. 11.3, 11.6 e 11.13 dello Statuto sociale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e delle modalità di elezione dell'organo amministrativo stabilite dagli artt. 11.9 e seguenti dello Statuto sociale, secondo cui dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che

hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (come definita dallo Statuto) viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. In caso di liste composte da un numero di candidati inferiore a sei, non troveranno, inoltre, applicazione le disposizioni dell'art. 11.6 dello Statuto che prevedono che ogni lista debba contenere ed espressamente indicare almeno 2 amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dal Codice di Autodisciplina.

Tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 11.6 dello Statuto e all'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (ossia due quinti degli amministratori eletti).

Fermo restando quanto sopra, si ricorda che nell'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 4 del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di indicare all'Assemblea l'adozione di un organo di amministrazione composto da nove componenti, di cui almeno tre amministratori non esecutivi indipendenti.

Le liste sono depositate presso la sede sociale: (i) a mezzo posta o mediante consegna a mani presso la sede legale della Società (Via Rana 12, Spinetta Marengo, Alessandria, 15122), all'attenzione dell'Investor Relator e dell'Ufficio Affari Legali e Societari, durante i normali orari d'ufficio, o (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo irgualaclosures@legalmail.it secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima (ossia **entro il giorno 5 aprile 2021**) di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea (ossia **entro il giorno 9 aprile 2021**) secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima:

- i. curriculum vitae dei candidati;
- ii. dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;
- iii. l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- iv. ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione uscente richiede a chi presenta una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento ai criteri di diversità presenti nel citato Codice, oltre che di indicare il proprio candidato alla presidenza del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario, nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Si ricorda, altresì, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Elezione del Consiglio di Amministrazione

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e
- (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (la "**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste, i

membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

d) Determinazione del compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'articolo 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché la rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'Assemblea ordinaria di Space4 del 28 maggio 2018 ha deliberato ai sensi dell'art. 2389 c.c. l'emolumento per il Consiglio di Amministrazione in carica a partire dalla data di efficacia della Fusione in complessivi € 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00) (ivi inclusa la remunerazione spettante ai Presidenti dei Comitati e al Presidente del Consiglio di Amministrazione) demandando al Consiglio di deliberare in merito alla ripartizione interna di tale importo.

In data 11 settembre 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società ha pertanto deliberato di ripartire tale emolumento tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nella misura di € 40.000,00 (Euro Quarantamila/00) ciascuno. Lo stesso Consiglio ha, altresì, deliberato di attribuire un compenso aggiuntivo di € 70.000 (Euro Settantamila/00) per la carica di Presidente, di € 10.000,00 (Euro Diecimila/00) per i Consiglieri che siano altresì membri dei Comitati endoconsiliari e di €15.000 (Euro Quindicimila/00) per i Presidenti dei Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica propone ai Soci di determinare il compenso complessivo annuo lordo in Euro 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00), da ripartirsi tra i componenti del Consiglio di Amministrazione in conformità alle deliberazioni che saranno assunte in proposito dal Consiglio stesso, nel rispetto di quanto previsto nella Politica di remunerazione della Società.

Resta inteso che i compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche, sempre nel rispetto della suddetta Politica di remunerazione della Società, verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso, si sottopone, quindi, all'approvazione dei Soci la seguente proposta:

"L'Assemblea di Guala Closures S.p.A.:

- *tenuto conto di quanto disposto all'art. 15 dello Statuto sociale riguardo alla remunerazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. di determinare in € 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00) la remunerazione complessiva annuale lorda per i componenti del Consiglio di Amministrazione da ripartirsi fra i singoli membri secondo quanto stabilito da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione stesso”.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

a) Nominare i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, nominati dall’Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, secondo le procedure che seguono e fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Requisiti dei Sindaci

Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono:

- possedere i requisiti di **indipendenza** previsti dall’art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice di *Corporate Governance*;
- possedere i requisiti di **onorabilità** di cui all’art. 148, comma 4, del D.Lgs 58/1998 (TUF) e art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162. In particolare:
 - a) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile;
 - b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs.6 settembre 2011 n. 159 (antimafia) e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - (iii) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - (iv) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;

- d) non essere stati sottoposti all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso di estinzione del reato;
 - e) non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.
- rispettare i **limiti al cumulo degli incarichi** di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandati per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-bis del TUF e degli artt. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971/1999;

Presentazione delle liste

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i Soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione al capitale sociale almeno pari al **2,5%**, come da Determinazione della Consob n. 44 del 29 gennaio 2021.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Le liste sono depositate presso la sede sociale: (i) a mezzo posta o mediante consegna a mani presso la sede legale della Società (Via Rana 12, Spinetta Marengo, Alessandria, 15122), all'attenzione dell'Investor Relator e dell'Ufficio Affari Legali e Societari, durante i normali orari d'ufficio, o (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo irgualaclosures@legalmail.it almeno 25 (venticinque) giorni prima (ossia **entro il giorno 5 aprile 2021**) di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea (ossia **entro il giorno 9 aprile 2021**) secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.

L'art. 148, comma 1-bis, Testo Unico Finanza, come modificato dalla legge n. 160 del 2019, prevede che il riparto dei sindaci da eleggere sia effettuato in modo che

il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi.

Ai sensi dell'art. 144-undecies.1 del Regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti") qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato all'unità inferiore negli organi sociali formati da tre componenti.

A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima:

- i. informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- ii. dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare (art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione del 26 febbraio 2009, n. DEM/9017893);
- iii. esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- iv. ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia **sino all'8 aprile 2021**). In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà (quindi pari allo **1,25%** del capitale sociale).

Elezione del Collegio Sindacale

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
- (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni

applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo (il "**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente (il "**Sindaco Supplente di Minoranza**").

In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi

In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nell'art. 17 dello Statuto, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi

b) Nominare il Presidente del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, nel caso in cui fossero presentate almeno due liste per la nomina dei sindaci, dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è tratto il terzo sindaco effettivo ("il Sindaco di Minoranza") cui spetta anche il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, il citato art. 17 dello Statuto non prevede regole per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Si invita pertanto l'Assemblea, in relazione a quanto sopra, e subordinatamente alla mancata presentazione di una Lista di Minoranza, a nominare quale Presidente del Collegio Sindacale la persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo nell'unica lista presentata.

c) Determinare il compenso spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale

In data 11 settembre 2018, l'Assemblea che ha provveduto a nominare il Collegio Sindacale della Società ha altresì determinato il compenso del Collegio Sindacale che ammonta a € 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00) annui lordi per il Presidente e € 35.000,00 (Euro Trentacinquemila/00) annui lordi per gli altri sindaci effettivi.

Tutto ciò premesso, si sottopone, quindi, alla approvazione dei Soci la seguente proposta:

"L'Assemblea di Guala Closures S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. *di determinare il compenso del Collegio Sindacale in € 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00) annui lordi per il Presidente e € 35.000,00 (Euro Trentacinquemila/00) annui lordi per gli altri sindaci effettivi”.*

Si invitano gli azionisti che intendano formulare proposte in merito a quanto sopra esposto, a presentarle contestualmente al deposito delle Liste o, comunque, entro gli stessi termini; ciò al fine di permettere alla Società di renderle pubbliche unitamente alle Liste e di consentire un esercizio informato del diritto di voto da parte degli azionisti che interverranno in Assemblea.

Alessandria, 10 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Cav. Del Lav. Ing. Marco Giovannini

